



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTINUITA' UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Comunicazione  
del Tribunale  
di Anagni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                  |           |                      |                 |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Dott. Rosario    | DE MUSIS  | Presidente -         | R.G.N. 20466/04 |
| Dott. Francesco  | FELICETTI | - Consigliere -      | 24086/04        |
| Dott. Giuseppe   | SALMI     | - Rel. Consigliere - | Cron. 23331     |
| Dott. Gianfranco | GILARDI   | - Consigliere -      | Rep. 5896       |
| Dott. Luciano    | PANZANI   | - Consigliere -      | ud.20/02/08     |

2339/108

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CHIARETTI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 23, presso l'avvocato VESPAZIANI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SCIUME' CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA 240 - "VILLA CLARA" PAL.1 INT.27, presso l'avvocato BELLONI FEDERICO, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLONI ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -



e sul 2° ricorso n° 24086/04 proposto da:

SCIUME' CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
CASSIA 240 - "VILLA CLARA" PAL.1 INT.27, presso  
l'avvocato BELLONI FEDERICO, rappresentato e difeso  
dall'avvocato BELLONI ANTONIO, giusta procura in calce  
al controricorso e ricorso incidentale;

- *ricorrente incidentale* -

contro

CHIARETTI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA  
TACITO 23, presso l'avvocato VESPAZIANI GIOVANNI, che  
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al  
ricorso principale;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

avverso la sentenza n. 3424/03 della Corte d'Appello di  
ROMA, depositata il 16/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 20/02/2008 dal Consigliere Dott. Giuseppe  
SALME';

udito, per il controricorrente e ricorrente  
incidentale, l'Avvocato ANTONIO BELLONI che ha chiesto  
il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di  
quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il  
rigetto dei ricorsi.



### Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 4 maggio 1993 Corrado Sciumè ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Rieti Marina Chiaretti esponendo che: a) era legalmente separato dalla convenuta; b) a decorrere dal 16 gennaio 1978 (per effetto dell'art. 228 della legge n. 151 del 1975 e dell'art. 1 del d.l. n. 688 del 1977) il regime patrimoniale della famiglia era quello della comunione legale; c) in pendenza di tale regime, e per effetto dell'assegnazione per atto notaio Colabelli del 26 febbraio 1981, la convenuta aveva acquistato dalla cooperativa edilizia "Fratellanza operaia", a contributo pubblico, la proprietà di un appartamento sito in comune di Cittaducale e che, pertanto il bene era caduto in comunione. Ciò premesso l'attore ha chiesto che fosse accertato che l'appartamento era di proprietà comune, ordinando alla Chiaretti di metterlo a sua disposizione, rendendo il conto della gestione.

Costituendosi in giudizio, Marina Chiaretti ha chiesto il rigetto della domanda, osservando che l'appartamento, che le era stato assegnato in quanto avente i requisiti soggettivi per far parte della cooperativa, era stato interamente pagato da lei e che l'immobile le era stato assegnato come casa familiare con la sentenza di separazione. In via riconvenzionale



ha chiesto che fosse accertata la proprietà comune di un'autovettura acquistata a nome del marito in costanza di regime di comunione, con condanna dello Sciumè alla resa del conto e al rimborso del valore del bene illecitamente rivenduto a terzi. Con ulteriore domanda subordinata, per il caso in cui fosse stata accolta la domanda principale dell'attore, ha chiesto che lo stesso fosse condannato a rimborsarle le somme versate per l'acquisto dell'appartamento.

Con sentenza n. 776 del 2000 il tribunale di Rieti ha accolto la domanda dello Sciumè diretta a ottenere l'accertamento della comproprietà dell'appartamento, respingendo tutte le altre domande ed eccezioni proposte dall'attore e della convenuta, condannando la Chiarretti al pagamento di tre quarti delle spese di lite, liquidate complessivamente in f. 7.500.000.

Con sentenza del 16 luglio 2003 la corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando lo Sciumè a rimborsare alla moglie la somma di € 903,80, pari alla metà del prezzo di f. 3.500.000 ricavato dalla vendita, avvenuta il 6 marzo 1991, dell'autovettura Opel Kadett acquistata a suo nome il 21 aprile 1981 in regime di comunione legale.

La corte territoriale, richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale



l'acquisto della proprietà degli alloggi costruiti da società cooperativa edilizia a contributo erariale si verifica al momento della stipula del contratto di mutuo individuale da parte del socio, ha dichiarato che tale acquisto nella specie si era perfezionato il 26 febbraio 1981 per effetto dell'atto pubblico di assegnazione alla Chiaretti del diritto di superficie per un corrispettivo di £. 26.333.377 e pertanto in quel momento il bene era caduto in comunione.

Quanto alla richiesta di rimborso delle rate versate, la corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda perché era emerso che tali versamenti venivano effettuati ora da un coniuge, ora dall'altro e talvolta insieme da entrambi.

Accertata la comproprietà dell'autovettura di cui si tratta e pur non risultando provato che lo Sciumè l'avesse utilizzata in via esclusiva e non per esigenze familiari, era tuttavia emerso che era stata venduta a terzi e pertanto la metà del prezzo doveva essere restituito alla Chiaretti, con il pagamento degli interessi dalla domanda al saldo.

La corte territoriale ha anche affermato che le spese di lite, nella misura di tre quarti del totale, apparivano congruamente liquidate in relazione al valore della causa.



Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma il Chiaretti ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Lo Sciumè resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo, depositando altresì memoria.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 229 del r.d. n. 1165 del 1938 e dell'art. 177 lett. a) c.c., nonché vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello, dopo avere affermato, aderendo all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che l'acquisto della proprietà di immobile costruito da cooperativa edilizia a contributo pubblico si realizza nel momento della sottoscrizione del mutuo individuale da parte del socio, ha ritenuto che nella specie l'acquisto si sia perfezionato con la sottoscrizione dell'atto pubblico di assegnazione dell'immobile da parte della cooperativa alla socia Chiaretti, implicitamente attribuendo a tale atto natura di atto di sottoscrizione di mutuo individuale in contrasto con l'oggetto e con la circostanza che a tale atto è rimasto estraneo l'ente mutuante.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 192, 3°



comma, 2041 c.c., 228 legge n. 151 del 1975, 1 e 19 del d.l. n. 688 del 1977, convertito in legge n. 804 del 1977 e vizio di motivazione. Lamenta la ricorrente che, pur avendo accertato che almeno parte dei versamenti alla cooperativa erano stati da lei effettuati a titolo individuale prima del settembre 1975, non ne abbia disposto la restituzione e, comunque, che sia stato omissso l'accertamento dell'entità dei versamenti effettuati tra il settembre 1975 e il 16 gennaio 1978, data in cui si è effettivamente instaurato il regime di comunione legale.

Con il terzo motivo, deducendo il vizio di extrapetizione e la violazione dell'art. 2056 c.c. e dei principi in tema di debiti di valore, nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia condannato lo Sciumè a rimborsare metà del prezzo ricavato dalla vendita dell'autovettura di proprietà comune, escludendo la rivalutazione monetaria e con gli interessi solo dalla domanda, mentre era stata chiesta la condanna alla restituzione della metà del valore dell'auto. Non solo non sarebbe stato accertato tale valore, ma erroneamente l'obbligazione restitutoria sarebbe stata ritenuta di valuta, con esclusione della rivalutazione monetaria e della decorrenza degli interessi dal momento in cui la somma via via si rivaluta-



va.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l'omessa motivazione sulla circostanza che l'autovettura di proprietà comune, dopo la separazione tra i coniugi, era stata utilizzata in via esclusiva dallo Sciumè.

Con il quinto motivo, infine, si lamenta che siano state liquidate le spese di giudizio senza previamente indicare quale fosse il valore della controversia.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo è ammissibile perché, contrariamente a quanto osserva il controricorrente, non rileva in questa sede la questione della tempestività della domanda avanzata dallo Sciumè nel giudizio di primo grado, che non risulta sollevata in precedenza ed è, comunque, ormai coperta dall'ampio contraddittorio che si è svolto sul punto nei precedenti gradi di merito. Né la ricorrente solleva censure relative all'accertamento dei fatti, lamentando invece la falsa applicazione della disciplina dell'assegnazione degli immobili costruiti da cooperative a contributo pubblico.

La corte territoriale ha richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'acquisto degli immobili costruiti da cooperative a contributo pubblico si verifica, *ope legis*, al momento della sti-



pula del mutuo individuale (tra le più recenti v. cass. n. 4626/2007, 17031/2006, 12382/2005, 9195/2004 5118/2004), ma ha ritenuto poi che l'acquisto si sia verificato al momento della formazione dell'atto pubblico per notaio Colalelli del 26 febbraio 1981 che, dalla sentenza risulta costituire un "contratto di trasferimento del diritto dominicale" intervenuto tra la cooperativa, pacificamente di natura pubblica, e la Chiaretti, in virtù del quale alla stessa veniva assegnato il diritto di superficie per novantanove anni sull'immobile a decorrere dal 18 marzo 1977 per il corrispettivo di f. 26.333.377.

Dal contenuto dell'atto e dall'indicazione delle parti, come individuati nella sentenza impugnata, deve escludersi che l'acquisto dell'immobile possa essersi verificato alla data della stipula, non risultando affatto che in tale sede sia stato sottoscritto il mutuo individuale e, anzi, dovendo escludersi che ciò sia avvenuto per l'assenza di un soggetto identificabile come mutuante.

Non può certo escludersi che, come assume il controricorrente, il mutuo individuale possa essere stato stipulato prima dell'atto per notaio Colalelli, ma di ciò la sentenza non fa il minimo cenno.

L'accoglimento del primo motivo comporta



l'assorbimento del secondo che attiene all'eventuale restituzione dei versamenti effettuati dalla ricorrente alla cooperativa.

3. E' infondato il terzo motivo perché la corte territoriale ha ritenuto che il valore dell'autovettura, acquistata individualmente dallo Sciumè, ma caduta in comunione, dovesse essere determinato con riferimento al momento della vendita avvenuta il 6 marzo 1991, in quanto in precedenza non risultava che fosse stata utilizzata in via esclusiva dall'intestatario e non invece per le esigenze familiari. Pertanto ha individuato il valore con riferimento al prezzo incassato al momento in cui l'auto è stata venduta.

L'argomentazione della corte territoriale appare corretta, così come, una volta trasformato il bene comune in denaro e caduto il denaro in comunione, l'obbligazione restitutoria della quota spettante alla ricorrente ex art. 192, 1° comma c.c., nascente al momento dello scioglimento della comunione, ha certamente natura di obbligazione di valuta, suscettibile di rivalutazione nei soli limiti in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 1224, 2: comma c.c.. Correttamente la corte d'appello ha fatto decorrere gli interessi su tale somma dalla data della domanda.



Il quarto motivo mira a censurare una valutazione dei fatti operata dalla corte territoriale che ha ritenuto sostanzialmente che durante il regime di comunione non vi fosse prova di un uso esclusivo dell'autovettura, ma la censura non coglie nel segno nella parte in cui lamenta l'omessa valutazione di circostanze relative all'uso dell'auto per il periodo successivo allo scioglimento della comunione.

Infine, come è pacifico, la parte che impugna per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di *error in iudicando* e non in *procedendo*.

Le censure della ricorrente sono assolutamente generiche perché non viene indicato quale sarebbe stato il valore della causa e quali voci sarebbero erroneamente liquidate in relazione a tale valore.

4. Con il ricorso incidentale lo Sciumè lamenta che



corte territoriale abbia omissis di valutare la circostanza che all'atto della separazione la Chiaretti non avanzò alcuna pretesa in ordine all'autovettura a lui intestata e rimasta in suo possesso. Poiché, contestualmente, un'altra auto rimase in possesso della ex moglie, la situazione doveva essere interpretata come accordo tra i coniugi in ordine alla attribuzione dei beni, con la conseguenza che l'autovettura Opel Kadett doveva ormai ritenersi di sua proprietà esclusiva. Peraltro l'art. 192, 3° comma c.c. disciplinando le restituzioni usa il termine "investimenti" tali intendendosi gli incrementi di valore del patrimonio comune, mentre nella specie si è trattato dell'acquisto di un bene di consumo.

Il motivo non può essere accolto.

Il ricorrente incidentale prospetta una lettura degli atti diversa da quella fornita dalla corte territoriale senza indicare gli errori giuridici e logici che sarebbero stati compiuti.

D'altra parte è inconferente il richiamo al terzo comma dell'art. 192 c.c., al quale non ha fatto ricorso la motivazione della sentenza impugnata.

Dalla reciproca soccombenza deriva la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.



La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo e il quarto e il quinto il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2008, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

L'estensore

Il presidente

IL CANCELLIERE  
Rosella ...

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Civile  
Depositato in Cass. Roma  
il ..... 1 SET 2008  
IL CANCELLIERE